



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 55 – 27 FEBBRAIO 2023

Riunione del giorno 15 febbraio 2023

33.22.23 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- S.S. U.S. VOLLEY 79 in persona del legale rappresentante p.t Sig. Domenico Fornari
- Sig. Domenico Fornari n.q. di Presidente p.t. della S.S. U.S. VOLLEY 79

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento 45/2022-2023 la Procura Federale richiedeva a questo Tribunale di procedere all'instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti di:

- S.S. U.S. Volley 79, in persona del Presidente p.t., per la violazione degli artt. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; 16, co. 3. Statuto FIPAV; 2, 21 e 24 R.A.T. FIPAV; 1, 74 e 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver tesserato per la stagione sportiva 2022/2023 l'atleta S. J. senza essere in possesso del certificato medico sportivo di idoneità agonistica.

*- Sig. **Fornari Domenico**, n.q. di Presidente del Sodalizio U.S. Volley 79, per la violazione degli artt. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; 16, co. 3. Statuto FIPAV; 19, 21 e 24 R.A.T. FIPAV; 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver, il sodalizio U.S. Volley 79 di cui è legale rappresentante, tesserato per la stagione sportiva 2022/2023 l'atleta S. J. senza essere in possesso del certificato medico sportivo di idoneità agonistica.*

In merito a quanto sopra, il Tribunale

OSSERVA

Il procedimento trae origine dalla comunicazione prot. 001136/22 del 09.11.2022 con la quale l'Ufficio Tesseramento FIPAV, a seguito dell'esposto presentato dal sig. M. S., quale esercente la potestà genitoriale sull'atleta minorenni S. J., ha deliberato la revoca del tesseramento di detta atleta dalla società S.S. U.S. Volley 79 per la stagione 2022/23 perché



avvenuto in assenza di valida certificazione medica di idoneità agonistica, disponendo contestualmente la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza della stessa.

Unitamente al succitato provvedimento di revoca, l'Ufficio Tesseramento trasmetteva alla Procura l'esposto del genitore e la formale richiesta di trasmissione del certificato, inoltrata al sodalizio e rimasta senza concreto esito.

Acquisita detta univoca ed assorbente documentazione, la Procura in data 20.12.2022 comunicava la conclusione delle indagini ed in risposta a tale comunicazione riceveva dagli incolpati una proposta di patteggiamento, per il tramite del loro procuratore legale Avv. Marco Tacconi, che prevedeva l'applicazione della sanzione della sospensione a carico del Presidente per la durata di un mese e la sanzione della multa di € 100,00 a carico del sodalizio.

Con nota del 04.01.2023 la Procura comunicava l'irricevibilità dell'istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 53 comma 3 R.G. (recidiva) e con successivo atto del 10.01.2023 formalizzava il deferimento dinanzi a questo Tribunale che pertanto disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 15 febbraio 2023 da tenersi in modalità di videoconferenza.

All'udienza del 15/02/2023 compariva per la Procura l'avv. Andrea Gentile il quale illustrava il deferimento e concludeva per l'accertamento della responsabilità e per l'irrogazione di idonea sanzione disciplinare a carico di entrambi gli incolpati; per questi compariva l'Avv. Marco Tacconi il quale confermava che il tesseramento era avvenuto in assenza della necessaria certificazione di idoneità, riconducendo il fatto ad un mero errore di comunicazione tra allenatore e dirigenza e concludendo dunque per l'applicazione della sanzione minima.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le circostanze poste a fondamento del capo di incolpazione contenuto nel deferimento della Procura risultano pacifiche ed esplicitamente ammesse.

Ritiene quindi il Tribunale che non sussista alcun dubbio sul fatto che la richiesta di tesseramento dell'atleta J. S. per la stagione 2022/2023 sia stata formalizzata senza la preventiva acquisizione della necessaria certificazione medica di idoneità agonistica all'esercizio della pallavolo e che tale condotta, integrando la palese violazione delle norme contestate, debba essere pertanto sanzionata.



Questo Tribunale ha più volte sottolineato e ribadito l'essenzialità della normativa attinente l'idoneità fisica degli atleti, evidenziando come tale normativa sia finalizzata alla massima tutela degli interessi non solo degli atleti, ma anche dei sodalizi, cui è demandato l'onere di accertare che i propri tesserati siano idonei allo svolgimento dell'attività agonistica mediante acquisizione di valida certificazione.

Tale onere, per la sua rilevanza ed essenzialità, deve essere assolto con la massima diligenza proprio al fine di evitare errori e leggerezze che potrebbero rivelarsi fatali ed arrecare gravi danni all'atleta, al sodalizio e alla Federazione; tanto più che nel richiedere il tesseramento on line il sodalizio – e per esso il legale rapp.te p.t. - si rende garante dinanzi alla Federazione dell'avvenuta acquisizione e della conseguente conservazione della prescritta certificazione di idoneità fisica.

La responsabilità disciplinare ascritta agli incolpati attiene al mancato rispetto di una normativa essenziale quale quella in esame, a prescindere dalla sussistenza di intenti fraudolenti che, laddove sussistenti e contestati, avrebbero legittimato l'irrogazione di sanzioni ancor più gravose di quelle di cui al dispositivo.

PQM

Il Tribunale delibera di infliggere:

- a carico del sig. Domenico Fornari. n.q. di Presidente della S.S. U.S. Volley 79, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 3 (tre);
- a carico della S.S. U.S. Volley 79 in persona le legale rapp.te p.t. la sanzione della multa di € 300,00 (trecento/00).

Roma, 24 febbraio 2023

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 27 febbraio 2023